



# «Valori occidentali» e principi costituzionali. Il tema identitario nella giurisprudenza in materia di simboli religiosi

di Alessandro Morelli \*

## 1. «Valori occidentali» e linguaggio simbolico

In una sentenza di qualche mese fa la Corte di Cassazione, nell'affermare il principio secondo cui «nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere», si è espressa su quelle che, a suo giudizio, sarebbero le corrette modalità di svolgimento del processo d'integrazione degli immigrati<sup>1</sup>. «In una so-

\* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro. Contributo richiesto e accettato dalla Direzione.

<sup>1</sup> Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 15 maggio 2017, n. 24084. Con tale pronuncia si è rigettato il ricorso esperito da un indiano Sikh che aveva impugnato la decisione che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110/1975 (*Porto di armi od oggetti atti ad offendere*). L'imputato era stato trovato dalla polizia in possesso di un *kirpan*, il pugnale sacro dei Sikh, e si era opposto alla richiesta di consegnare l'arma sostenendo che il



cietà multi-etnica – si legge nella pronuncia –, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell'art. 2 Cost. che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. È quindi essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina».

comportamento contestato fosse conforme ai precetti della propria religione. Il giudice di merito che lo aveva condannato aveva ritenuto che le usanze religiose integrassero solo una «consuetudine della cultura di appartenenza», non potendo produrre l'effetto abrogativo di una previsione penale dettata a fini di sicurezza pubblica. Punto centrale della questione affrontata era, dunque, la possibilità di qualificare la libertà di religione tutelata dall'art. 19 Cost. come «giustificato motivo» idoneo (secondo quanto previsto dalla stessa legge del 1975) a escludere il reato.

La Cassazione ha rilevato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giustificato motivo ricorre «quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto». Considerate le circostanze del caso, non ha ritenuto, pertanto, che «il simbolismo legato al porto del coltello possa comunque costituire la scriminante posta dalla legge». La sentenza, peraltro, ha seguito un indirizzo già tracciato da altre precedenti decisioni: cfr., in particolare, Cass. pen., sez. I, sent. 1 marzo 2016, n. 24739, e Cass. pen., sez. I, sent. 24 febbraio 2016, n. 25163, sulle quali cfr. Licastro (2017a).



Secondo il Giudice di legittimità, pertanto, «la società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere».

Si sono già espresse, in altra sede, le perplessità che tale motivazione suscita in chi scrive, richiamandosi in essa un modello assimilazionista non facilmente compatibile con i principi della Carta repubblicana<sup>2</sup>. Qui si vuole, piuttosto, prendere spunto dai passi della decisione sopra riportati per sviluppare qualche riflessione su formule come «valori occidentali», «valori del mondo occidentale» e altre analoghe nelle quali compaia, in modo altrettanto generico, il termine «valori». La vaghezza di tali formule appare confacente alla dinamica dell'odierno dibattito pubblico, dominato dal tema identitario e caratterizzato sempre più dal ricorso a immagini e simboli atti a provocare emozioni ma insuscettibili di dar luogo a un dialogo ragionevole e costruttivo.

Non si tratta certamente di un fenomeno solo italiano: basti pensare allo scontro che si sta svolgendo in questi giorni proprio sul tema dell'immigrazione negli Stati Uniti d'America, dove il dibattito sulle proposte di Donald Trump in materia ha finito con il coinvolgere persino un simbolo altamente evocativo come la Statua della Libertà. Durante una conferenza stampa che si è svolta all'inizio del mese di agosto, il

<sup>2</sup> Cfr. Morelli (2017a e 2017b); sulla sentenza della Cassazione si vedano anche, tra gli altri, Bin (2017); Gusmai (2017); Licastro (2017b); Macrì (2017); Nico (2017); Perrone (2017); Poggeschi (2017); Ruggeri (2017a).



giornalista della CNN Jim Acosta ha contestato al consigliere politico della Casa Bianca Stephen Miller che la proposta del Presidente americano d'introdurre nuove condizioni d'ingresso per gli immigrati, consistenti nella conoscenza della lingua inglese e nel possesso di mezzi propri di sostentamento, non appariva coerente con l'«*American tradition*» in materia d'immigrazione e ha citato i versi del sonetto di Emma Lazarus inciso sul piedistallo della statua: «*Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free*».

A tali accuse Miller ha risposto che già ora la conoscenza dell'inglese è un requisito previsto per la naturalizzazione e costituisce, pertanto, un elemento del vigente sistema normativo in materia d'immigrazione; inoltre, la Statua della libertà, ha aggiunto, è un simbolo della libertà americana che illumina il mondo («*Liberty Enlightening the World*» è effettivamente il nome originario dell'opera, donata agli americani dai francesi e inaugurata nel 1886), mentre la poesia della Lazarus, in principio, non faceva parte della statua e fu aggiunta solo sedici anni più tardi (Ye Hee Lee 2017). Con tale precisazione, Miller ha quindi inteso contestare che le politiche di accoglienza in materia d'immigrazione appartengano alla vera «*American tradition*». Insomma, un scontro su quale sia la tradizione più risalente e autentica.

La vicenda mostra come il discorso sui valori tradizionali e originari della comunità si traduca facilmente in un conflitto simbolico dalla forte carica emotiva (si pensi ancora all'uso polemico che della stessa immagine della Statua della Libertà sembrerebbe avere fatto – secondo il sito *Breitbart*, legato a Steve Bannon, Capo stratega della Casa bianca – la rivista *Vogue*, la cui copertina di settembre ritrae l'attrice Jennifer Lawrence con sullo sfondo proprio il celebre monumento newyorkese).



Come ha scritto Luigi Lombardi Vallauri (2005, 15 s.), i simboli identitari «non servono a conseguire risultati di conoscenza verificabile o argomentabile»; essi *uniscono e, nel contempo, dividono*: «uniscono i partecipi della stessa credenza/fede/passione [...], dividono i partecipi dai (li contrappongono ai) non partecipi. Accanto ai tratti della evocatività e della mobilitazione, i simboli esibiscono un quasi altrettanto costitutivo tratto identitario, stanno-per (anche) un Noi-*fideles*, a volte un Noi-centinaia di milioni di *fideles*». Di qui la loro estrema pericolosità: essi semplificano in modo eccessivo il sistema di credenze del fedele – e non attraverso una «sintesi ragionata» ma «in modo adialettico, arazionale, adialogico» – e fungono spesso da «catalizzatori di aggressività», incitando i fedeli a mobilitarsi contro gli “altri”.

Appare evidente come il dibattito pubblico sull’immigrazione stia assumendo anche una connotazione identitaria, proiettandosi spesso sul tema dei presupposti fondativi delle democrazie contemporanee e traducendosi, il più delle volte, in conflitti simbolici. Si pensi che, ancora di recente, il Ministro dell’Interno italiano ha dichiarato – suscitando subito la reazione del Ministro della Giustizia – di aver temuto, a fronte dell’ondata di sbarchi d’immigrati verificatasi negli ultimi mesi, per la stessa «tenuta democratica del Paese»<sup>3</sup>. Insomma, il problema della gestione dei flussi migratori viene affrontato sempre più spesso (non solo in Italia) in relazione al tema dell’identità degli ordinamenti democratici contemporanei ed esprimendo timori più o meno fondati sulla stessa

<sup>3</sup> Cfr. *Migranti, Minniti: «Ho temuto per la tenuta democratica del Paese»*, a cura di Redazione Online, in [www.corriere.it](http://www.corriere.it), 29 agosto 2017; *Migranti, Orlando sulle parole di Minniti: «Non vedo rischi per la tenuta democratica»*, in [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it), 30 agosto 2017.



sopravvivenza di questi ultimi. Qualcosa di analogo ha luogo, per ovvie ragioni, anche riguardo al tema del terrorismo internazionale di matrice islamista, tragico prodotto di un processo di globalizzazione nei confronti del quale si moltiplicano sempre più le reazioni di rigetto, rappresentate soprattutto dai movimenti neopopulisti che si sono affermati in Europa e in America negli ultimi anni<sup>4</sup>.

Quel che si vuole qui sottolineare è che il passaggio del *discorso sui valori fondativi* dal dibattito pubblico al più specifico ambito delle argomentazioni giudiziali, come nel caso della decisione sul *kirpan* sopra richiamata (ma altri esempi potrebbero trarsi dalla giurisprudenza sui simboli religiosi), introduce elementi d'instabilità istituzionale da non sottovalutare.

## 2. Principi e valori: perché è meglio parlare dei primi

Di principi e non genericamente di valori (i quali, com'è noto, appartengono primariamente alla sfera della morale) sarebbe bene discorrere nelle motivazioni degli atti con i quali i giudici e i pubblici funzionari applicano il diritto vigente – in tal senso, ora anche Bonfiglio (2016, 67 s.). La questione non è nominalistica ma sostanziale.

<sup>4</sup> In argomento, cfr. ora Silvestri (2009; 1994 ss.); Spadaro (2009; 2007 ss.); Cedroni (2010, 38 ss.); Pinelli (2010, 29 ss.); Violante (2010, 107 ss.); Chiapponi (2014); Chiarelli (cur.) (2015); Cocozza (2016, 636 ss.); Grassi (2016); Incisa di Camerana (2016); Anselmi (2017); Müller (2017); Revelli (2017).



Con particolare riguardo all'ordinamento italiano, non appare irrilevante, innanzitutto, che la Costituzione conosca la categoria dei principi e non quella dei valori: essa si apre proprio con una sezione dedicata ai «principi fondamentali» (artt. 1-12) e il termine «principio» (al singolare o al plurale) compare in diverse disposizioni (artt. 5; 76; 99; 111, comma 4; 117, comma 3; 122, comma 1; 118, comma 4; 120, comma 2; 123, comma 1). Il termine «valore» si rinviene, invece, nelle disposizioni di alcuni Statuti regionali<sup>5</sup>, alle quali, tuttavia, com'è noto, la giurisprudenza della Corte costituzionale non ha riconosciuto efficacia giuridica ma solo valenza politica e culturale<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Cfr., ad esempio, l'art. 2 dello Statuto dell'Abruzzo, a norma del quale la Regione è «autonoma nell'unità della Repubblica, nata dalla Resistenza e dalla Liberazione, fondata sui principi e valori della Costituzione» (comma 1) e «riconosce i valori delle sue radici cristiane ed informa il proprio ordinamento al rispetto della dignità umana ed ai principi di libertà, democrazia, giustizia, equità, eticità, uguaglianza, pace, solidarietà, sussidiarietà, pluralismo e promozione della persona umana»; l'art. 3 dello Statuto della Basilicata, il quale prevede che la Regione «concorre con le istituzioni statali e locali ad attuare i principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana ed informa il proprio ordinamento ai principi di centralità della persona, pari dignità sociale e di genere tra tutti i cittadini, sussidiarietà, garantendo i valori di libertà, uguaglianza, democrazia plurale, rappresentativa e diretta, giustizia, pace, solidarietà»; l'art. 3, comma 1, dello Statuto della Toscana, il quale prevede che la Regione «fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea»; l'art. 4, comma 1, lett. r) del medesimo Statuto, nel quale, tra le «finalità prioritarie» della Regione, si indica la «promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni» e ancora l'art. 71, comma 1, in cui si prescrive che la Regione promuova e sviluppi relazioni internazionali volte anche a sostenere i «valori dell'identità toscana».

<sup>6</sup> Cfr. Corte cost., sentt. nn. 372, 378 e 379 del 2004.



Si potrebbe obiettare che la circostanza per cui il termine non compare nel testo costituzionale non sia, di per sé, una ragione sufficiente ad escluderne l'uso da parte dei funzionari pubblici, oltre che degli studiosi. Il punto, tuttavia, è che l'onere di argomentazione dovrebbe gravare non già su chi contesta l'uso di una formula estranea al linguaggio normativo ma su chi, al contrario, ne predica l'impiego. Il termine «valori», d'altro canto, compare nel testo del Trattato sull'Unione Europea: ad esempio, nell'art. 2, ove si afferma che «l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini»; o nell'art. 3.1, a norma del quale «l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli». Sono queste, tuttavia, formule di carattere generale (non a caso incluse tra le «disposizioni comuni»), nelle quali il termine in questione non è connesso a specifici contenuti precettivi.

La questione, come si è detto, è di carattere sostanziale, poiché il riferimento ai valori nelle argomentazioni giuridiche denota l'adozione di una serie di premesse e di canoni metodologici che il solo richiamo ai principi costituzionali, a rigore, non consente. Come ha scritto Jürgen Habermas (2013, 285 s.), infatti, i principi hanno un «senso deontologico», mentre i valori sono dotati di un «senso teleologico»: i primi, in quanto norme, obbligano all'adozione di comportamenti idonei a soddisfare «aspettative generalizzate di comportamento»; i secondi sono «preferenze intersoggettivamente condivise». I valori, in altri termini, denotano





beni preferibili, attraenti, che possono essere acquisiti attraverso un agire finalistico; diversamente, data la loro natura deontologica, i principi sono supportati da pretese binarie di validità. Anche chi, come Robert Alexy (2012, 171), ha adottato una distinzione debole tra la categoria dei principi e quella dei valori, ha ammesso, tuttavia, che pur essendo sempre possibile il passaggio dal modello dei valori a quello dei principi, quest'ultimo ha «il vantaggio che il carattere del dover essere si esprime sempre in maniera evidente. A ciò si aggiunge che il concetto di principio dà adito a interpretazioni erranee meno che quello di valore. Entrambe le cose sono abbastanza importanti per preferire il modello dei principi».

Nell'ambito della democrazia costituzionale, a ben vedere, il passaggio da un modello all'altro, sempre possibile, è tuttavia un'operazione che ha una decisiva valenza istituzionale. Se, infatti, è vero che ogni principio giuridico positivo presuppone un determinato valore (ossia una «preferenza intersoggettivamente condivisa»), per cui ad esempio il principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost. esprime un correlato valore e, dunque, un bene verso il quale è manifestata una specifica preferenza da parte dell'ordinamento, il processo inverso – il passaggio dal valore al principio – non è un'operazione consentita all'interprete istituzionale se il principio stesso non è ricavabile, per via ermeneutica, dalla trama normativa dell'ordinamento. L'ingresso di un nuovo valore nella dimensione giuridica può avere luogo nella forma di una previsione normativa e deve essere frutto di una decisione politica condivisa e democraticamente adottata: lo ricorda ancora di recente Perrone (2017, 398 s.).

Esigenze di garanzia della democraticità e della certezza del diritto spingono, dunque, a tradurre la legalità costituzionale in un sistema di principi (oltre che naturalmente di regole) ricavabili primariamente dal



testo costituzionale e dalle altre fonti nazionali e internazionali che riconoscono e garantiscono i medesimi principi (e valori ad essi sottesi).

Il riferimento da parte dei funzionari pubblici a valori non desumibili in via interpretativa dalla trama normativa, se non a costo di vistose forzature logico-argomentative, alimenta la decostruzione del testo costituzionale, con effetti deleteri per la tenuta dell'ordinamento. Inoltre, come si è anticipato, un confronto tra contendenti che richiamino non meglio identificati valori («tradizionali», «occidentali», ecc.), disancorati da (o non sufficientemente ancorati a) dati normativi testuali tende a tradursi in un irrazionale conflitto identitario, condotto attraverso la contrapposizione di espressioni simboliche ed evocative, idonee a fungere da «catalizzatori di aggressività» e incompatibili con i canoni della ragionevolezza.

### **3. Di alcuni equivoci alimentati dai riferimenti ai valori**

La formula dei «valori occidentali» appare esemplare per vaghezza e ambiguità e si presta ad alimentare pericolosi equivoci sulla natura e sull'ispirazione della democrazia costituzionale. Il primo dei quali, in verità piuttosto diffuso, consiste nel ritenere che chi, come nel caso deciso con la pronuncia della Cassazione richiamata all'inizio di queste notazioni (ma come in diversi altri casi giurisprudenziali in cui si dibatteva di simboli<sup>7</sup>), si appelli alla libertà di religione esigendo l'applicazione di

<sup>7</sup> Si pensi, ad esempio, alla nota vicenda giurisprudenziale relativa all'esposizione del simbolo del crocifisso nelle aule scolastiche, sulla quale cfr., per tutti, Bin, Brunelli, Pugiotto, Veronesi (cur.) (2004); Mancini (2008); Pajno, Pinna (cur.) (2012).



un'eccezione normativa o la disapplicazione di una previsione di legge in conflitto con le sue convinzioni di fede (ovviamente nelle forme istituzionali previste e, quindi, previo annullamento della norma in questione da parte dell'organo di giustizia costituzionale) si collochi, per ciò solo, al di fuori degli orizzonti di valore dell'ordinamento. Al contrario, proprio il riferimento a un diritto come quello previsto dall'art. 19 Cost. e il richiamo alla tecnica del bilanciamento appaiono del tutto coerenti con il linguaggio dei diritti e con la logica della democrazia pluralista. E ciò a prescindere dagli esiti del bilanciamento e della controversia, che possono anche essere, in base alle circostanze del caso, sfavorevoli al soggetto che rivendica la propria libertà costituzionale. Di contro, evocare, come fa la Cassazione, una presunta «unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese» quale fonte del bene "sicurezza pubblica", che troverebbe espressione nel divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere, appare quantomeno superfluo rispetto all'*iter* argomentativo utile alla giustificazione della pronuncia.

La categoria dei «valori occidentali» è poi molto difficile da definire: essa andrebbe ricostruita in chiave storica, includendovi anche «preferenze intersoggettivamente condivise» nel passato da quei paesi che, con criterio peraltro discusso e discutibile, vengono denotati dall'espressione «mondo occidentale» oppure facendo riferimento soltanto ai valori attualmente riconosciuti e rispettati in tali ordinamenti? Comprenderebbe esclusivamente quei valori che siano stati tradotti in Costituzioni e Carte dei diritti o anche altri che non siano stati positivizzati? E come si dovrebbero individuare questi altri valori?

Nella sentenza sopra richiamata, i valori occidentali ai quali sembra volersi fare riferimento sono la legalità e la sicurezza. La prima, tuttavia,



nella forma del corrispondente principio giuridico, si declina anche, e soprattutto, come legalità costituzionale, traducendosi, come si è detto, nella pretesa al rispetto (e all'attuazione) delle norme contenute in Costituzione, tra le quali figura anche quella che riconosce la libertà di religione. Quanto, poi, al secondo valore, quello della sicurezza, è piuttosto azzardato definirlo un elemento esclusivo della cultura occidentale. E un discorso analogo potrebbe farsi anche per altri valori, come quello della democrazia, le cui matrici storiche, come ha sottolineato Amartya Sen (2010), non sono soltanto occidentali.

#### **4. La fedeltà alla Repubblica come fedeltà ai principi costituzionali**

Ai principi costituzionali, e non ai valori occidentali o ad altre non meglio identificate entità metagiuridiche, sembra doversi riferire anche il contenuto del dovere di fedeltà alla Repubblica previsto dal primo comma dell'art. 54 Cost., disposizione paradossale, nella quale i Costituenti sembrerebbero aver voluto trascrivere qualcosa di simile alla *norma di riconoscimento* hartiana dell'ordinamento repubblicano<sup>8</sup>. Tale previsione non prescrive l'intima condivisione dell'etica repubblicana da parte dei consociati e non potrebbe giustificare limitazioni dei diritti fondamentali. Un simile contenuto non è ricavabile, infatti, dall'articolo in questione poiché, com'è stato notato (Ventura 1984, 57), tra gli stessi principi repubblicani figurano le libertà di religione e di manifestazione

<sup>8</sup> Sul punto sia consentito rinviare a Morelli (2013, 155 ss.).



del pensiero e, secondo quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale, implicitamente anche la libertà di coscienza (cfr. soprattutto sentt. nn. 467 del 1991, 422 del 1993 e 149 del 1995); sarebbe contraddittorio, pertanto, se, in forza di tale vincolo, si legittimassero compressioni di libertà il cui riconoscimento costituisce uno dei contenuti fondamentali dello stesso dovere di fedeltà.

Ferma restando la legittimità di previsioni sanzionatorie volte e colpire azioni violente intese a sovvertire le istituzioni democratiche (giacché la distinzione liberale tra parole e azioni resiste anche nella cornice della democrazia costituzionale), il dovere di fedeltà legittima interventi pubblici promozionali dei principi repubblicani e dà fondamento, come si è cercato di dimostrare in altra sede (Morelli 2013, 232 ss.), all'obbligo d'interpretazione delle leggi in senso conforme a Costituzione.

Nessuna "via costituzionale" alla costruzione dell'identità nazionale è però ricavabile dal disposto dell'art. 54 o da altre previsioni costituzionali. Si tratta di un ambito rimesso, in definitiva, alla politica e alle determinazioni del legislatore democraticamente designato.

A differenza di quanto ha luogo in ordinamenti autoritari, la nostra legge fondamentale, dopo aver individuato nella solidarietà politica, economica e sociale (cui fa espresso riferimento l'art. 2, il quale prescrive l'adempimento di doveri inderogabili ad essa funzionalizzati) il criterio di unificazione dell'ordinamento – principio suscettibile, peraltro, d'innomerevoli declinazioni –, si limita a definire ciò che *non è possibile fare* per conseguire e conservare l'unità politica: essa vieta, infatti, di-



scriminazioni ingiustificate (art. 3) e salvaguarda l'esercizio dei diritti inviolabili della persona (artt. 13 ss.)<sup>9</sup>.

Poste tali condizioni e le poche norme di rinvio contenute nell'art. 10 in riferimento alla condizione dello straniero, nessun'altra direttiva sembra possibile ricavare dalla Costituzione in merito alle modalità e ai limiti che possono imporsi ai processi d'integrazione in atto. I principi costituzionali, pertanto, in materia si limitano a prescrivere poche cose (anche se importanti). I più vaghi richiami ai valori sembrano invece soddisfare, nel dibattito pubblico, una duplice esigenza: da un lato, consentono di giustificare pretese di riconoscimento di nuovi diritti oppure, al contrario, di nuovi *limiti* ai diritti (costituzionali o legislativi) vigenti; dall'altro lato, la loro indipendenza dal dato testuale agevola una libertà nell'argomentazione che ovviamente il solo riferimento ai principi costituzionali non consente. L'asserita equivalenza tra principi e valori, tuttavia, non giova alla legittimazione della Carta repubblicana, mettendone in discussione la stessa precettività e alimentando l'idea che la legge fondamentale sia, in fondo, una sorta di cilindro dal quale l'autorità di turno (Corte costituzionale o giudice comune) può estrarre, di volta in volta, il coniglio più adeguato al caso da affrontare.

<sup>9</sup> In tema, dopo Giuffrè (2002) e Balduzzi, Cavino, Grosso, Luther (cur.) (2007), cfr. Morelli (2015, 305 ss.), Polacchini (2016) e, con particolare riguardo alla solidarietà nei confronti degli immigrati da un punto di vista costituzionalistico, Ruggeri (2017b).



## Bibliografia

Alexy, R. (2012), *Teoria dei diritti fondamentali* (1994), trad. it., Bologna: il Mulino.

Anselmi, M. (2017), *Populismo. Teorie e problemi*, Milano: Mondadori.

Balduzzi, R., M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (2007), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Torino: Giappichelli.

Bin, R., G. Brunelli, A. Pugiotta, P. Veronesi (cur.) (2004), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino: Giappichelli.

Bin, R. (2017), *Il problema non è il Kirpan ma la stampa*, in [www.lacostituzione.info](http://www.lacostituzione.info), 16 maggio.

Bonfiglio, S. (2016), *Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani*, Giappichelli: Torino.

Cedroni, L. (2010), *Democrazia e populismo*, in *Dem. dir.*, n. 3-4, pp. 38-61.

Chiapponi, F. (2014), *Il populismo nella prospettiva della scienza politica*, Genova: Erga edizioni.

Chiarelli, R. (cur.) (2015), *Il populismo tra storia, politica e diritto*, Soveria Mannelli: Rubbettino.

Cocozza, V. (2016), *Popolo, popolazione, populismo*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, vol. I, Torino: Giappichelli, pp. 636-646.

Giuffrè, F. (2002), *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano: Giuffrè.

Grassi, D. (2016), *Il neopopulismo*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, *Dizionario di Politica*, Nuova edizione aggiornata, Torino: Utet, p. 737.



Gusmai, A. (2017), «Giustificato motivo» e (in)giustificate motivazioni sul porto del kirpan. A margine di Cass. pen., Sez. I, sent. n. 24084/2017, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), n. 1.

Habermas, J. (2013), *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia* (1992), trad. it., Roma-Bari: Laterza.

Incisa di Camerana, L. (2016), *Populismo*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, *Dizionario di Politica*, Nuova edizione aggiornata, Torino: Utet, pp. 732-737.

Licastro, A. (2017 a), *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan da parte del fedele sikh (considerazioni in margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale)*, in [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), n. 1, pp. 1-29.

Licastro, A. (2017 b), *La questione del kirpan tra esigenze di sicurezza e suggestioni «assimilazionistiche»*, in [www.messinordine.it](http://www.messinordine.it), 23 maggio.

Lombardi Vallauri, L. (2005), *Simboli e realizzazione*, in E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (cur.), *Symbolon/diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna: il Mulino, pp. 15-26.

Macrì, G. (2017), *Cosa minaccia la società pluralista? C'è ben altro oltre il kirpan*, in [www.lacostituzione.info](http://www.lacostituzione.info), 20 maggio.

Mancini, S. (2008), *Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo*, Padova: Cedam.

Morelli, A. (2013), *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Milano: Giuffrè.

Morelli, A. (2015), *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in L. Ventura, A. Morelli (cur.), *Principi costituzionali*, Milano: Giuffrè, pp. 305-350.





Morelli, A. (2017 a), *Il pugnale dei Sikh e il grande equivoco dei “valori occidentali”*, in *www.lacostituzione.info*, 17 maggio.

Morelli, A. (2017 b), *Cassazione: è «essenziale l’obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale»*, in *www.messinordine.it*, 18 maggio.

Müller, J.-W. (2017), *Cos’è il populismo?* (2016), trad. it., Milano: Università Bocconi Editore.

Nico, A.M. (2017), *Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale (Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan)*, in *Osservatorio AIC*, n. 2.

Pajno, S., Pinna, P. (cur.) (2012), *Il crocifisso nelle aule scolastiche. La libertà religiosa e il principio di laicità*, Napoli: Jovene.

Palano, D. (2017), *Populismo*, Milano: Editrice Bibliografica.

Perrone, R. (2017), *Porto ingiustificato di arma da parte dei migranti e «conformazione ai valori del mondo occidentale»*, in *Consulta OnLine*, 2, pp. 394-407.

Pinelli, C. (2010), *Populismo e democrazia rappresentativa*, in *Dem. dir.*, n. 3-4, pp. 29-37.

Poggeschi, G. (2017), *Quel pugnale vietato a Mantova e permesso a Montreal*, in *www.lacostituzione.info*, 19 maggio.

Polacchini, F. (2016), *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna: Bononia University Press.

Revelli, M. (2017), *Populismo 2.0*, Torino: Einaudi.

Ruggeri, A. (2017a), *La questione del kirpan quale banco di prova del possibile incontro (e non dell’inevitabile scontro) tra le culture, nella cornice del pluralismo costituzionale (a margine di Cass., I sez. pen., n. 24084 del 2017)*, in *Consulta OnLine*, n. 2, pp. 310-316.



Ruggeri, A. (2017b), *Il principio di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio*, paper in corso di pubblicazione.

Sen, A. (2010), *La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un'invenzione dell'Occidente*, Milano: Mondadori.

Silvestri, G. (2009), *Popolo, populismo e sovranità. Riflessioni su alcuni aspetti dei rapporti tra costituzionalismo e democrazia*, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (cur.), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite del potere*, vol. V, Napoli: Jovene, pp. 1991-2006.

Spadaro, A. (2009), *Costituzionalismo versus populismo. (Sulla cd. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie costituzionali contemporanee)*, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (cur.), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite del potere*, vol. V, Napoli: Jovene, pp. 2007-2042.

Ventura, L. (1984), *La fedeltà alla Repubblica*, Milano: Giuffrè.

Violante, L. (2010), *Appunti per un'analisi del populismo giuridico*, in *Dem. dir.*, n. 3-4, pp. 107-125.

Ye Hee Lee, M. (2017), *Fact-checking the Stephen Miller-Jim Acosta exchange on immigration*, in *www.washingtonpost.com*, 8 agosto.



## Abstract

*“Western values” and constitutional principles. The theme of identity in judgments about religious symbols*

In a recent judgement concerning the case of an Indian Sikh, condemned because he carried with him, in a public place, a Kirpan, the sacred dagger of his religion, the Court of Cassation affirmed the principle that «no religious belief can justify the carrying of weapons or objects that could be used as weapons in a public place». In the same decision, the Court said that there is a duty for immigrants to conform their values to those of the Western world, in which he has freely chosen to enter. Based on these statements, the aim of the present paper is to develop some reflections on the difference between values and constitutional principles and the content of the duty of fidelity to the Republic as foreseen in art. 54 of the Italian Constitution.

Keywords: Constitutional principles, fidelity to the Republic; freedom of religion; religious symbols; Western values.